

**D.lgs. 81/2008 e D.L. 13/04/2011
Corso in materia di sicurezza
per le Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile**

Organizzazione della giornata

9:00 – 9:30	accoglienza
9.30 – 10:00	presentazione corso
10:00 – 10:30	compilazione della griglia di posizionamento
10:30 – 11.30	storia, organizzazione e capisaldi del Decreto 81
<i>11.30 – 11:45</i>	<i>intervallo</i>
11:45 - 13:00	modulo 1: gli scenari di rischio e i compiti dei volontari (in alternativa modulo 2 o 3)
<i>13:00 - 14:00</i>	<i>pranzo</i>
14:00 – 15:15	modulo 2: la formazione, l'informazione e l'addestramento dei volontari (in alternativa modulo 1 o 3)
15:15 – 16:30	modulo 3: il controllo e la sorveglianza sanitaria (in alternativa modulo 1 o 2)
<i>16:30 – 16:45</i>	<i>intervallo</i>
16:45 - 18:00	discussione

Obiettivo

Questo corso non intende ottemperare alla formazione prevista dal Decreto 81 e D.L. 13.04.2011, ma si pone l'obiettivo limitato di

- Informare sulla genesi e le ragioni del Decreto
- Aiutare le organizzazioni a posizionarsi rispetto alle richieste del Decreto
- Rilevare i bisogni emergenti dalle organizzazioni per predisporre le risposte
- Valutare con le organizzazioni l'impatto organizzativo e progettuale del Decreto

Metodo

La giornata si articola in

- Alcuni moduli di presentazione rispetto agli aspetti cruciali del Decreto
- La rivelazione tramite questionario dei bisogni delle organizzazioni per facilitarne il posizionamento rispetto alle richieste del Decreto
- La discussione aperta tra i partecipanti

E' premessa a questa giornata di formazione l'incontro realizzato in Regione Lombardia il 19 maggio 2012, insieme al Dipartimento Nazionale di PC.

Farà seguito a questa giornata di formazione l'incontro che sarà organizzato in autunno presso Regione Lombardia in cui si presenteranno gli indirizzi istituzionali di implementazione del Decreto.

Le presentazioni del corso saranno rese disponibili nel sito della Scuola Superiore di Protezione Civile – Eupolis alla fine dell'intero ciclo (ottobre):

http://www.irefonline.it/websites/iref/staging/home_sspc.nsf

(nota: i documenti (Decreti e Circolari) sono già presenti)

Storia, organizzazione e capisaldi del Decreto 81

Una premessa necessaria

- Questo incontro informa sulle novità, le ragioni e gli indirizzi del «Decreto 81» e «D.L. 13.04.2011» ma non è un corso di formazione del «Decreto 81».
- Lo spirito del decreto è promuovere una sicurezza attiva che si fonda su una cultura della sicurezza diffusa.
- Informarsi e formarsi sulla normativa non serve per «pararsi il didietro» ma per permettere a ciascuna Associazione o Gruppo di sviluppare un ambiente operativo spesso pericoloso in cui ciascuno possa lavorare meglio e con maggiore sicurezza.
- La norma stessa è in evoluzione, gli standard che la specificano saranno resi disponibili nel corso dell'anno. Pertanto ora non è possibile dare risposte che non posso esser smentite. Ma è possibile
 - Identificare la nostra posizione sul percorso ri-organizzativo che sarà richiesto
 - Condividere problemi emergenti e urgenti che possono essere portati all'attenzione di altre istituzioni

La preoccupazione per la sicurezza di chi lavora ha radici profonde

Anni '30 - Il Codice Penale (art. 437, 457, 589, 590) prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori”

Anni '40 - La Costituzione con l'Art. 32.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e l'Art. 41.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Anni '50 - La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi (D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105 “norme generali per l'igiene sul lavoro”; D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956, n. 78 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”)

Dagli anni '90 - Arriva l'Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell'impresa prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il concetto di valutazione dei rischi. (D.Lgs. 277/91 G.U. 27 agosto 1991, n. 200 «Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro»; D.Lgs. 626/94 e s.m.i. G.U. 12 novembre 1994, n.265 «Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; D.Lgs. 493/96 G.U. 23 settembre 1996, n. 223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»; D.Lgs. 494/96 G.U. 23 settembre 1996, n.223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»; D.Lgs. 187/05 G.U. 21 settembre 2005, n. 220 «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»; D.Lgs. 195/06 G.U. 30 maggio 2006, n. 124 «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)»).

Oggi...

Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari per tipici rischi

La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro

La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed aggiornamento

In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il volontariato (di protezione Civile o meno) con evidenti complicazioni per applicare a un contesto

- non di lavoro (professionale e di business)
- spesso senza una formalizzazione delle responsabilità
- soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio

**Una norma che trova origini altrove
tanto è vero che si sono impiegati 4 anni
per adattarla alla nostra realtà**

I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

D.Lgs. 81/08

Prevede che:

- ↳ i volontari della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2)
- ↳ Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si rimanda a norma successiva (art. 3 co 3bis)

Decreto Interm. 13/4/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

- necessità di intervento immediato
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.

Decreto Interm. 13/4/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.

Decreto Interm. 13/4/11

IL VOLONTARIO

È equiparato al lavoratore ***SOLAMENTE*** per:

- ⇒ ***Formazione, informazione e addestramento***
- ⇒ ***Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso***
- ⇒ ***Controllo e/o sorveglianza sanitaria***

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interm. 13/4/11

OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE

- ⇒ Garantire ai volontari ***formazione, informazione e addestramento***
- ⇒ Dotazione ***idonei DPI e attrezzature e formazione, informazione e addestramento al loro uso***
- ⇒ ***Controllo e/o sorveglianza sanitaria***

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interm. 13/4/11

DOVERI DEL VOLONTARIO

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e
- di quella delle altre persone

presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, *conformemente alla sua formazione, informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.*

Decreto Interm. 13/4/11

- Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa,
- i luoghi di esercitazione,
- di formazione
- di intervento dei volontari di protezione civile,

non sono luoghi di lavoro

Decreto Interm. 13/4/11

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRECEDENTI

Per gli adempimenti degli obblighi in materia di formazione, informazione e addestramento dei volontari sono fatte salve le attività svolte fino al 12/01/12

**Opero su uno
scenario legittimo ?**

**Lo stato di salute è
certificato ?**

**Mezzi e attrezzature
sono a norma ?**



**Le competenze
individuali sono
certificate dalla
formazione ?**

**Le competenze della
mia Organizzazione
sono organizzate e
verificabili ?**



Il Decreto 81 è uno strumento che ci aiuta a organizzare meglio il nostro lavoro.

È uno strumento attivo di sicurezza

Grazie dell'attenzione!

Per ogni richiesta, commento e comunicazione:

decreto81@eupolislombardia.it